

L'IMPRENDITORE AGRICOLO

I REQUISITI DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

LE FIGURE OPERANTI NEL SETTORE AGRICOLO

L'IMPRENDITORE AGRICOLO

QUANTE E QUALI ATTIVITA' PUO' SVOLGERE?

Articolo 2135 c.c.

Comma 1: È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:

- coltivazione del fondo,
- selvicoltura,
- allevamento di animali,
- attività connesse.

L'IMPRENDITORE AGRICOLO

COME SI DEVONO ORGANIZZARE LE ATTIVITÀ'?

Articolo 2135 c.c.

Comma 2: per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività' dirette:

- alla CURA, SVILUPPO DI UN CICLO BIOLOGICO o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il FONDO, il BOSCO o le ACQUE DOLCI, SALMASTRE o MARINE.

L'IMPRENDITORE AGRICOLO

Articolo 2135 c.c.

Comma 3 : si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Concetti chiave delle attività connesse:

- Manipolazione
- Conservazione
- Trasformazione
- Commercializzazione (la CCIAA può dare problemi su questo punto ma è attività prevista)
- Valorizzazione
- Utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda
- Ricezione ed ospitalità

L'IMPREDITORE AGRICOLO

Chi può esercitare queste attività?

- Persone fisiche
- Società di persone
- Società di capitali
- Società cooperative
- Enti non commerciali

L'IMPRENDITORE AGRICOLO

E' imprenditore agricolo **CHIUNQUE** svolga le attività citate finora a prescindere dalla quantità di terreno posseduta.

L'attività deve essere produttiva e finalizzata alla commercializzazione e non all'autoconsumo.

Non è richiesto che sia attività prevalente.

Il possesso dei requisiti di imprenditore agricolo di per sé non è sufficiente all'accesso a tutte le agevolazioni previste per il settore agricolo, molte delle agevolazioni sono riservate alle figure professionali illustrate in seguito.

L'IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE – IAP

DD. LGS 99/2004 E 101/2005

Riferimento all'art. 2082 c.c.

Soggetto persona fisica

REQUISITI PARTE I

Caratteristiche di TEMPO – REDDITO E CAPACITA' LAVORATIVA

Prevalenza di tempo e reddito

TEMPO: l'imprenditore dedica almeno il 50% del proprio tempo complessivo di lavoro

REDDITO: l'imprenditore ricava dall'attività agricola almeno il 50% del proprio reddito complessivo da lavoro.

IAP – ZONA SVANTAGGIATA

La percentuale varia per le zone svantaggiate – scende al 25%.

I requisiti per le zone svantaggiate a favore del soggetto IAP si applicano quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

Centro aziendale ricade nella zona svantaggiata

Almeno il 50% della superficie agricola utilizzabile si trova in area svantaggiata

L'IMPRESARIO AGRICOLA PROFESSIONALE - IAP

REQUISITI PARTE II

CAPACITA' PROFESSIONALE:

L'imprenditore deve essere in possesso di CONOSCENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI ai sensi del PSR.

Il PSR (Programma Sviluppo Rurale) dispone che per l'accertamento valgono le disposizioni che seguono:

L'IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE - IAP

In caso di PERSONA FISICA

Almeno UNO dei seguenti requisiti:

- Il soggetto abbia già svolto 3 anni di attività agricola documentati con il possesso di partita IVA agricola o iscrizione per la previdenza agricola;
- Possesso di titolo di laurea in scienze agrarie, veterinaria, diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario o di istituto professionale agrario o altre scuole ad indirizzo agrario;

In mancanza delle condizioni sopracitate, il requisito della capacità viene accertato dalla «Commissione Provinciale capacità professionale» composta da funzionari delle strutture territoriali della Direzione Regionale Agricoltura e da rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole.

L'IMPREDITORE AGRICOLA PROFESSIONALE - IAP

In caso di PERSONE DIVERSE DA QUELLE FISICHE

Devono ricorrere entrambi i seguenti requisiti:

- Lo statuto della società deve prevedere l'esercizio esclusivo dell'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. (art. 2, comma 1 del D. Lgs. 99/04);
- Numero minimo di soci che sia individualmente in possesso dei requisiti per essere considerato IAP;

L'IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE - IAP

NUMERO MINIMO DI SOCI

- SOCIETA' SEMPLICI / SNC: almeno un socio;
- SAS: almeno un socio accomandatario;
- SOCIETA' COOPERATIVE: almeno un amministratore – che deve essere anche socio;
- SOCIETA' DI CAPITALI: almeno un amministratore;

Il soggetto che intende apportare la qualifica alle *società di capitali*, che sia socio amministratore di più società, secondo la normativa può dare la qualifica di IAP *ad una sola società*.

L'IMPRENDITORE AGRICOLO PART-TIME

Questa figura è rilevante *solo* ai fini urbanistici.

La legge regionale 63/78 prevede degli aiuti che vengono estesi agli imprenditori agricoli part-time.

In mancanza di una normativa specifica per l'**Imprenditore agricolo "part-time"**, possono essere fatti valere per analogia, per quanto di pertinenza, le disposizioni in materia urbanistica. Quindi, **il richiedente deve:**

- **dedicare all'azienda agricola almeno il 25% del proprio tempo di lavoro** complessivamente svolto;
- **avere residenza e domicilio in azienda;**
- **deve coltivare o condurre direttamente l'azienda**, senza ricorrere a salariati fissi;
- avere un'azienda con ampiezza tale da richiedere almeno 104 giornate di lavoro convenzionali in un anno.

È evidente quindi che in aree svantaggiate (come definite in precedenza) vi è una parziale sovrapposizione tra la figura di Imprenditore Agricolo Professionale di cui al D.lgs. n. 99/04 e quella di Imprenditore agricolo non a titolo principale. Entrambe le figure hanno in comune il fatto di dover dedicare alle attività agricole almeno il 25% del tempo complessivo di lavoro.

COLTIVATORE DIRETTO

E' il soggetto che svolge **ABITUALMENTE** e **MANUALMENTE** la propria attività in agricoltura, semprechè con la forza lavoro propria e dei proprio familiari sia in grado di fornire *almeno un terzo della forza lavoro complessiva* richiesta dalla normale conduzione dell'azienda agricola.

Il coltivatore diretto è un imprenditore agricolo che si avvale esclusivamente o prevalentemente di manodopera familiare.

COLTIVATORE DIRETTO

Si precisa che il **Coltivatore Diretto** è considerato “**imprenditore agricolo**”, anche qualora non abbia la titolarità formale della azienda agricola. Ne sono esempio i casi:

- del **coltivatore diretto coadiuvante nell'impresa familiare agricola** della quale sia titolare un altro familiare (a differenza di quanto avviene nell'impresa familiare artigianale o commerciale, la dottrina agraria configura l'impresa familiare in agricoltura come ipotesi di “co-impresa”);
- del **coltivatore diretto socio di una società agricola**, che assume la veste di imprenditore agricolo “indiretto”.

IMPRESE FAMILIARI

Quando l'impresa è intestata ad una persona fisica ma ad essa collaborano i familiari iscritti quali unità attive presso INPS, siamo in presenza di una ditta individuale, in cui l'iscrizione al registro delle imprese avviene nella sezione dei piccoli imprenditori o coltivatori diretti – i familiari collaboratori non hanno una propria posizione presso il registro delle imprese.

Il riconoscimento di questa impresa viene effettuato secondo quanto vale per le società.

Di seguito si espone una suddivisione schematica per ogni figura professionale coinvolta in agricoltura.

IMPRENDITORE AGRICOLO

art. 2135 c.c.

Ampiezza minima aziendale in giornate lavorative	Tempo lavoro agricolo	Reddito da lavoro agricolo	Capacità professionale	Iscrizione INPS	P.IVA agricola	CCIAA (eccetto esenzioni art. 2 co 3 L. 25/3/77)
NON SI APPLICA	Continuativo (non occasionale)	Nessun requisito	NO	NO	SI	SI

COLTIVATORE DIRETTO

piccolo imprenditore art. 2082 c.c.

Ampiezza minima aziendale in giornate lavorative	Tempo lavoro agricolo	Reddito da lavoro agricolo	Capacità professionale	Iscrizione INPS	P.IVA agricola	CCIAA (eccetto esenzioni art. 2 co 3 L. 25/3/77)
<104	Conduce manualmente direttamente, abitualmente e prevalentemente il fondo con forza lavoro sua e della famiglia almeno pari ad 1/3.	Abituale e prevalente	NO	NO	SI	SI
≥104				SI (anche INAIL)	SI	SI

IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE – D. Lgs. 101/05

Ampiezza minima aziendale in giornate lavorative	Tempo lavoro agricolo	Reddito da lavoro agricolo	Capacità professionale	Iscrizione INPS	P.IVA agricola	CCIAA (eccetto esenzioni art. 2 co 3 L. 25/3/77)
<104	≥ 50%	≥ 50% rispetto ad altri redditi di lavoro (no capitale, affitti, ecc;)	SI	NO	SI	SI
≥104				SI (NO INAIL)	SI	SI

IMPRENDITORE AGRICOLO MONTANO

Ampiezza minima aziendale in giornate lavorative	Tempo lavoro agricolo	Reddito da lavoro agricolo	Capacità professionale	Iscrizione INPS	P.IVA agricola	CCIAA (eccetto esenzioni art. 2 co 3 L. 25/3/77)
<104	≥25%	≥25% rispetto ad altri redditi	SI	NO	SI	SI
≥104				SI, solo se tempo e reddito >50% (NO INAIL)	SI	SI

IMPRENDITORE AGRICOLO PART-TIME

Ampiezza minima aziendale in giornate lavorative	Tempo lavoro agricolo	Reddito da lavoro agricolo	Capacità professionale	Iscrizione INPS	P.IVA agricola	CCIAA (eccetto esenzioni art. 2 co 3 L. 25/3/77)
≥104	≥25% con residenza e domicilio in azienda, no dipendenti	NESSUN REQUISITO	NO	NO	SI	SI

COADIUVANTE E/O IMPRESA FAMILIARE

Ampiezza minima aziendale in giornate lavorative	Tempo lavoro agricolo	Reddito da lavoro agricolo	Capacità professionale	Iscrizione INPS	P.IVA agricola	CCIAA (eccetto esenzioni art. 2 co 3 L. 25/3/77)
Sono sufficienti le 104 del titolare	SEGUE IL TITOLARE D'AZIENDA COLTIVATORE DIRETTO		NO	coadiuvante	NO	NO

NOTE: L'art. 2 comma 3 L. n° 77 del 25/03/97 «Disposizioni in materia di Camera di Commercio», dispone che per i produttori agricoli di cui al comma 6 dell'art. 34 DPR 633/72, l'iscrizione al Registro delle Imprese non sia obbligatoria a meno che non debbano esercitare vendita diretta, acquistare gasolio agricolo, iscriversi ad appalti, usufruire di ruralità fabbricati.

ISCRIZIONE IN CCIAA

La possibilità di procedere alla cessione, esclusivamente al dettaglio mai all'ingrosso , di prodotti da parte dell'imprenditore agricolo derogando alle ordinarie regole previste per il commercio , prevede, quale **prerequisito, l'iscrizione in CCIAA.**

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. 77/1997, gli imprenditori agricoli in regime di esonero Iva, ovvero che nell'anno precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti rientranti tra quelli previsti di cui alla tabella A allegata al DPR 633/72, non hanno l'obbligo di iscrizione in CCIAA. Ad eccezione del caso di seguito riportato.

ISCRIZIONE IN CCIAA_2

Ministero dello Sviluppo Economico con la Risoluzione n. 77217 del 08/05/2014

Si legge nel documento che **c'è l'obbligo dell'iscrizione "...alla camera di commercio a coloro che intendono esercitare la vendita diretta dei prodotti agricoli al di fuori del fondo di produzione"**.

Il Ministero ha chiarito che l'imprenditore agricolo che intenda esercitare la vendita dei propri prodotti su aree pubbliche ai sensi della normativa vigente incorrerebbe nell'obbligo di iscrizione al Registro Imprese, *sebbene l'art. 2 della Legge 77/1997 preveda l'esenzione dall'iscrizione nel medesimo Registro da parte dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, presumendo di realizzare un volume di affari non superiore a 7000 euro.*

ISCRIZIONE IN CCIAA _ parte operativa

- Iscrizione al Registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la sede dell'impresa;
- Iscrizione nella Sezione SPECIALE;
- Termine presentazione domanda : entro 30 giorni dalla data di inizio attività;
- Necessario firmare la pratica di iscrizione con firma digitale del titolare o del professionista incaricato, con procura;
- Obbligatorio indirizzo PEC;
- Se presenti necessario allegare SCIA/SUAP